

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
AVV. A. MUSSONI & AVV. D. MORRI**

Via E. Rodriguez Senior n. 3, 47924 RIMINI  
Via Marecchiese n. 562, Corpolò, 47923 RIMINI  
Tel. e fax (0541) 1833662; P.IVA 03777770409  
cell. 339 6862834 (Avv. Mussoni); cell. 339 7190690 (Avv. Morri)

**STUDIO LEGALE  
AVV. DEBORA PISCAGLIA**

Via Flaminia n. 171/B 47923 RIMINI (RN)  
Tel. 0541-392260 Fax 0541-1642360  
e-mail [avv.deborapiscaglia@gmail.com](mailto:avv.deborapiscaglia@gmail.com)  
P.IVA 03784350401 C.F. PSC DBR 70E60 H294F

**TRIBUNALE CIVILE DI MONZA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**NELL' INTERESSE**

Del collaboratore scolastico sig. **Valenti Giuseppe**, nato a Vibo Valentia (VV) il 19.03.1980, c.f. VLNGPP80C19F537T, attualmente residente in via Piave n. 22, interno 2, Arcore (MB), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Davide Morri del Foro di Rimini, con Studio ivi in via E. Rodriguez Senior n. 3, C.F. MRRDVD73P12H2940, fax 0541.1833662, PEC [davide.morri@ordineavvocatirimini.it](mailto:davide.morri@ordineavvocatirimini.it) e dall'Avv. Debora Piscaglia del Foro di Rimini, con Studio ivi in Via Flaminia n. 171/B, C. F. PSCDBR70E60H294F, fax 0541.1642360, PEC [debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it](mailto:debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it) ed elettivamente domiciliato presso il primo procuratore in Rimini, via E. Rodriguez Senior n. 3, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso ed acclusa alla busta telematica, nonché comunque agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata ex art. 16 sexies (domicilio digitale) d.lgs. 179/2012 e ss.mm.ii.,

**- ricorrente -**

**contro**



- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.**, corrente in Roma, al viale Di Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588),

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, in persona del dirigente pro-tempore** (C.F. 80062970373), corrente in 20139 Milano, alla via Polesine n. 13,

- **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, UFFICIO X, A.T.Milano, in persona del dirigente pro-tempore**, corrente in via Soderini n. 24, 20146 Milano (C.F. 80099830152),

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Carlo Freguglia, 1, 20122 Milano (MI), all'indirizzo di posta elettronica certificata [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

- **resistenti** -

**Ed altresì nei confronti di**

tutti i soggetti collocati nelle **graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valide per la provincia di Milano ed utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo determinato/supplenze**, per i **profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico** ai sensi del DM 50 del 03.03.2021, valide per il triennio 2021/2024, pubblicate in data 23.08.2021 (doc. 2),

- **potenziali controinteressati** -

**In punto a:**

riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio militare svolto non in costanza di impiego alla pari di quello svolto in costanza di rapporto di impiego, previa eventuale disapplicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 d.lgs. 165/2001, del DM. 03.03.2021, n. 50 (doc. 1) e conseguente ordine alla PA di correttamente inserire il ricorrente nelle graduatorie di terza fascia utili per le supplenze sia nel profilo di collaboratore scolastico che



nel profilo di assistente amministrativo e di assistente tecnico (docc. 2.1, n. 2.2 e n. 2.3).

\*\*\*

### **FATTO**

Il sig. Valenti Giuseppe, come sopra identificato, conseguiva il diploma di maturità nell'anno 2001 presso l'Istituto Tecnico delle Industrie Elettriche G. Prestia di Vibo Valentia in data 19.07.2001 con voto 62/100 (doc. 3) per poi svolgere servizio militare presso l'aeronautica dal 29.10.2001 al 28.08.2002, ossia per dieci mesi, in provincia di Bari (doc. 4).

Presentava poi a far data dal 07.10.2014 domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per le supplenze come a.t.a., potendo accedere alle graduatorie sia nei profili di collaboratore scolastico (CS), che di assistente amministrativo (AA) che anche di assistente tecnico (AT, si veda il doc. 5).

Nella domanda di inserimento il Valenti indicava tutti i titoli posseduti, ivi compreso il periodo di servizio militare prestato (si veda doc. 5, pag. 7) e parimenti nella domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di terza fascia ex DM 50/2021 presentata il 20.04.2021 (doc. 6).

In esito a tale ultima domanda di conferma/aggiornamento della permanenza nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per le supplenze come a.t.a. il sig. Valenti, riportati come anche nella domanda svolta per il triennio precedente, i dieci mesi impiegati alle dipendenze dello Stato come appartenente all'aeronautica militare, risultava inserito come assistente tecnico amministrativo nel profilo di CS con punti 9 (in esito poi a rettifica dello scorso novembre, doc. 7 bis),



nel profilo di AA con punti 9,60 e nel profilo di AT con punti 8,60 (doc. 7)

Pubblicate le graduatorie di terza fascia a.t.a. egli risulta iscritto nel profilo di collaboratore scolastico al posto n. 1054 con punti 10 (poi rettificati, come si diceva) e nel profilo di assistente amministrativo alla posizione n. 2442 con punti 9,60 come si vede dalle graduatorie, mentre nel profilo di assistente tecnico alla posizione n. 3346 con punteggio di 8,60 (docc. 2.1, n. 2.2. e n. 2.3), graduatorie rese pubbliche, le prime due dall'istituto Comprensivo Carlo E. Buscaglia di Cinisello Balsamo ove anche attualmente il ricorrente presta servizio come collaboratore scolastico in forza di contratto a tempo determinato per supplenza (doc. 8, attualmente rinnovato), invece la terza, quella relativa al profilo di assistente tecnico, dall'istituto Comprensivo Statale Elsa Morante (indicato anch'esso nelle sedi presso le quali poter prestare servizio).

Il sig. Valenti, nonostante sia iscritto nelle graduatorie di terza fascia sin dal 2014, ad oggi non ha ancora potuto maturare il periodo di anzianità di servizio pari a 24 mesi che gli consentirebbe di partecipare al bando per la prima fascia e così ambire ad un posto di ruolo, ossia ad un contratto a tempo indeterminato. Parimenti dicasi per i profili di assistente amministrativo o di assistente tecnico nei quali egli è inserito, essendo diplomato ed avendo pertanto i titoli necessari, ma sostanzialmente non avendo possibilità di ambire a stipulare contratti di supplenza, data appunto l'infima posizione occupata.

Se ciò è si deve al fatto che il periodo di servizio militare reso dall'istante è stato considerato in maniera alquanto riduttiva, errata ed illegittima ed infatti, se anche il Valenti ha svolto dieci mesi di servizio, una corretta e piena considerazione di questo periodo lo porterebbe in posizione molto superiore nelle graduatorie ed



in tutti e tre i profili con possibilità del Valenti stesso di vedersi destinatario di nomine non solo come collaboratore scolastico, ma soprattutto come assistente amministrativo od assistente tecnico, mansioni più qualificanti che egli, appunto in quanto adeguatamente titolato, potrebbe svolgere e che maggiormente lo gratificherebbero.

Ciò detto, è interesse e ragione dell'odierno istante di ricorrere all'intestato Ill.mo Tribunale adito per le seguenti argomentazioni

## **IN DIRITTO**

### **(I)**

#### **Preliminarmente, in punto di giurisdizione**

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice del Lavoro sulla presente controversia. Ciò in relazione alla domanda dell'odierno istante di corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto valide per le supplenze sia per il profilo di assistente amministrativo che per il profilo di collaboratore scolastico che per quello di assistente tecnico.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta ormai univoca nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, per il fatto che si controverte in tema di determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato: *"Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della*



scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. N. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili". (Cass. Sez. Unite, n. 16756 del 2014).

Ma vi è di più. I provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autorizzativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (così T.A.R. Lazio, Sezione III bis, sentenza 16 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012, n. 1021 e più recentemente anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2151 del 09.04.2018).

Ed ancora, l'art. 63, comma 1, del D. Lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al



lavoro". La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche *"atti amministrativi presupposti"* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione (così, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016).

A conferma di quanto sopra è anche l'art. 8 del D.M. 50/2021 al cui comma 4 si dice che una volta approvata, la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

\*

## **(II)**

### **Sulla competenza territoriale del Tribunale di Monza**

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui era addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di nostro interesse, il collaboratore scolastico sig. Valenti ha prestato servizio presso istituti scolastici della provincia di Milano ed anche attualmente, in forza di contratto oggetto di rinnovo, sta svolgendo servizio presso l'Istituto Comprensivo Carlo E. Buscaglia di



Cinisello Balsamo, che come noto ricade sotto la competenza territoriale del Tribunale di Monza e pertanto a decidere la presente controversia non può che essere il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro.

\*

### (III)

Diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il periodo svolto come servizio militare con lo stesso punteggio del servizio effettivo presso la PA ed identicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego. Illegittimità e quindi disapplicazione del DM 50/2021 nella parte in cui dispone diversamente, per violazione di legge e falsa applicazione degli art. 52 Cost, art. 485 d.lgs. 297/1994 e art. 2050 d.lgs. 66/2010.

Condanna della PA all'inserimento in graduatoria nella corretta posizione.

Il DM 50/2021, nel disciplinare le procedure di conferma, aggiornamento o nuova iscrizione delle graduatorie di terza fascia valide per le supplenze, nell'allegato A, sezione "avvertenze" (doc. 1, pag. 17), al punto A, dispone testualmente che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati **servizio effettivo reso nella medesima qualifica ...**", mentre continua precisando che " ..il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come **servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali..**".

Come si vede pertanto, il legislatore regolamentare ha operato una distinzione tra servizio militare e servizi sostitutivi assimilati (leggasi, servizio civile ecc...) svolti in costanza di rapporto di impiego e svolti non in costanza di rapporto, intendendo considerare i primi come



**"servizio effettivo reso nella medesima qualifica",** mentre i secondi come **"...servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".**

La differenza, tutt'altro che meramente terminologica, comporta che qualora il dipendente a.t.a. fosse stato chiamato od avesse svolto il servizio militare in costanza di rapporto di impiego, quel servizio sarebbe stato valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica e pertanto con la stessa considerazione in termini di punteggio; diversamente, il servizio militare non in costanza di rapporto avrebbe una molto differente considerazione.

Lo si vede nelle pagine successive del DM, precisamente nella valutazione dei titoli di servizio: mentre il servizio effettivo è valutato 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per mese o frazione superiore ai 15 giorni, il servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali è valutato 0,60 punti per anno e 0,05 punti per mese e frazione superiore ai 15 giorni, praticamente **con una valutazione del solo il 10% rispetto al primo!**

Ebbene, il sig. Valenti ha svolto dieci mesi di servizio militare, periodo che egli ha correttamente indicato nella domanda redatta e nel 2014 e in occasione dell'aggiornamento e della conferma di inserimento in graduatoria (docc. rispettivamente 5 e 6): se dunque quel servizio fosse stato svolto in costanza di nomina, sulla base di quanto si legge nelle avvertenze del DM 50/2021 (pag. 17), questo sarebbe stato considerato a tutti gli effetti "servizio effettivo" e pertanto valutato 0,50 punti per 10 mesi uguale 5 punti in totale. Diversamente, non essendo stato svolto in costanza di nomina, lo stesso servizio è stato considerato come "servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali" e valutato 0,05 x 10 mesi uguale 0,50 punti (ossia, mezzo punto). Quando si possa pensare che una differenza di



appena 4,5 punti, ossia 0,50 anziché 5 possa tutto sommato non avere chissà quale importanza, basterà allora prendere a riferimento le graduatorie di terza fascia che si sono prodotte. Ebbene, se nella graduatoria come assistente amministrativo il Valenti è inserito con punti 9,60 ed occupando la posizione 2.442, con 4,5 punti in più egli andrebbe a punti 14,10 e salirebbe di ben 2.031 posizioni per arrivare alla posizione n. 411. Invece, per il profilo di collaboratore scolastico, se con i 10 punti inizialmente assegnatigli (poi, abbiamo visto, corretti con attribuzione di punteggio di 9, vedi doc. 7bis), il Valenti occupa la posizione n. 1054, con punti 9+4,50 andrebbe a punti 13,50 che gli consentirebbe di salire di ben 724 posizioni per giungere alla n. 330. Infine, nel profilo di assistente tecnico, se con 8,60 punti l'istante occupa la posizione n. 3.346, con  $8,60+4,50=13,10$  punti egli salirebbe di ben 3.049 posti per occupare la posizione n. 297!!!: non è chi non veda come simili e sensibili balzi in avanti consentirebbero al ricorrente di vedersi destinatario di contratti per supplenze non solo come collaboratore scolastico, ma altresì come assistente amministrativo o assistente tecnico, mansioni certo maggiormente qualificanti e per le quali egli è titolato essendo in possesso di diploma di scuola media secondaria superiore.

Se pertanto fin da subito il Valenti avesse goduto della legittima e giusta considerazione del punteggio per il servizio militare prestato, ecco che egli già al presente e certamente avrebbe potuto vantare oltre 24 mesi di anzianità di servizio che gli avrebbero consentito di partecipare al bando c.d. 24 mesi per accesso alla prima fascia e magari, già oggi, godere anche della tranquillità e serenità che gli sarebbe derivata dall'aver sottoscritto un contratto a tempo indeterminato e invece ciò non è stato, data appunto la bassa posizione occupata in graduatoria.



Si pensi addirittura che se il Valenti avesse avuto già e sin da subito il corretto punteggio, egli avrebbe anche verosimilmente potuto avere ad oggi già svolto anche 24 mesi nei profili di assistente (tecnico od amministrativo) e magari già aver partecipato al bando 24 mesi in uno di questi profili con la allora elevata possibilità di poter a breve vantare di un posto a tempo indeterminato in uno dei profili maggiormente qualificanti.

La previsione però contenuta nel DM è illegittima e merita pertanto di essere disapplicata con **considerazione e riconoscimento del diritto soggettivo del ricorrente di vedersi attribuiti i cinque punti per i dieci mesi di servizio militare con conseguente ed urgente corretto inserimento nelle graduatorie**, in considerazione di quanto disposto dapprima dall'art. 52/3 Cost, per cui l'adempimento del servizio militare "*...non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino...*". Come si desume invece da quanto detto sopra, è evidente che le previsioni contenute nel DM che vengono a discriminare il servizio militare a seconda che sia prestato in costanza di nomina oppure no, pregiudichino sensibilmente (come nel caso di specie) la posizione giuridica soggettiva del sig. Valenti con la inconcepibile conseguenza per cui il pregiudizio aumenta in misura direttamente proporzionale agli anni di servizio militare che si è prestato, ossia, maggiore è il servizio militare prestato, maggiore il danno che il dipendente verrà a subire in conseguenza della effimera considerazione del servizio stesso se non svolto in costanza di rapporto di impiego, conseguenza questa certo totalmente inaccettabile per la sua eccessiva ed inspiegabile irragionevolezza.

In conformità a quanto disposto dall'art. 52 della Costituzione è invece l'art. 485 del testo unico scuola, d.lgs. 297/1994 per il cui comma 7, "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile*



sostitutivo di quello di leva è valido **a tutti gli effetti**", con l'evidente corollario che una differenziazione tra servizio prestato in costanza di nomina e non, viene certo a collidere con il chiaro disposto normativo testé citato.

È poi ancora l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 66/2010, che testualmente dispone che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate **sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio** che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici", mentre al secondo comma dispone che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da **considerarsi a tutti gli effetti** il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro ..." ed al terzo comma si precisa che "le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno **in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali** previste dai rispettivi ordinamenti organici".

Tanto sono chiare le previsioni che abbiamo elencato e riportato che certo non ha senso discriminare lo stesso periodo di servizio militare a seconda che sia stato svolto in costanza di rapporto oppure no, attribuendo al primo un punteggio pieno e considerato come servizio effettivo ed al secondo invece un punteggio ridotto del 90% considerando diversamente lo stesso servizio prestato.

Quanto detto certo vale in ragione del fatto che il nostro assistito ha svolto il servizio militare dopo avere conseguito il titolo che poi gli ha consentito di partecipare prima alla domanda di cui al DM 640/2017 e poi del DM 50/2021



che appunto prevedeva come titolo di accesso il diploma di scuola secondaria superiore per l'accesso alle graduatorie di assistente tecnico amministrativo (art. 2/5, lett. A e C, doc. 1).

Sul punto e recentemente si è espresso il **Consiglio di Stato, con pronuncia n. 3286 del 27.04.2022** per la quale *"...l'indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019; n. 8234/2019; Cass. Civile, sez. Lav., ordinanza n. 5679/2020) interpreta l'art. 485/7 del decreto legislativo n. 297/1994 ... nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo".* Continua il CDS precisando che quanto appena detto trova conferma dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, argomentando sulla base delle previsioni di cui ai primi due commi dell'art. 2050 per sostenere che *"...le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1 e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali"*.

Continua il supremo consesso amministrativo affermando che *"la lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52 comma 2 Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e*



proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali e selettivi", per concludere affermando senza mezzi termini che **"il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050/2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 comma 1 cit.)"**: tutto quanto affermato, continua il Consiglio di Stato, deve trovare applicazione anche nelle graduatorie del personale a.t.a., per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, ma aventi comunque natura di procedimenti selettivi *latu sensu* concorsuali perché aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra loro.

Identicamente si esprimeva **ancora Consiglio di Stato nella pronuncia n. 2151/2018**, in materia di graduatorie valide per l'insegnamento, per cui si riteneva di ribadire *"..il proprio più recente orientamento secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento ..."* (doc. 9).

Non può sottacersi ancora, data l'importanza e l'attinenza al caso di specie, altra recentissima pronuncia del **Consiglio di Stato, sez. VII, del 10.03.2022, n. 1720**, con la quale gli appellanti, premesso di avere tutti svolto il servizio militare dopo avere conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, chiedevano la



dichiarazione di illegittimità del DM 50/21 nella parte in cui non considerava il servizio militare non svolto in costanza di nomina parimenti a quello svolto in costanza di nomina.

Ha ritenuto ancora il C.d.S. che *"..in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, ... il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali..."*, considerando infatti che *"..una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost. comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fine concorsuali o selettivi"*.

Ciò essendo, conclude il supremo consesso amministrativo affermando che la soluzione alla questione debba essere trovata nel solco di una interpretazione dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 in linea con l'art. 485/7 d.lgs. 297/1994 secondo il principio per cui *"...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 d.lgs. 297/1994) come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050/2 d.lgs. 66/2010), in ogni settore, **sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro** (art. 2050/2 d.lgs. 66/10), **sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in***



*misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050/1 d.lgs. 66/10)..."*.

Analogamente ancora **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8213 del 02.12.2019** la quale, richiamate le stesse fonti di cui si è detto sopra, come fonti di rango primario rispetto al decreto ministeriale, concludeva affermando che *"sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo"* giungendo dunque alla conclusione della piena valutazione del servizio militare prestato anche se non in costanza di nomina, con l'unico avvertimento che *"...la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie"*.

Negli stessi termini e molto recentemente, di nuovo **Consiglio di Stato del 09.01.2023. n. 266**, a significare ormai un orientamento consolidato del massimo consesso della giustizia amministrativa (si veda la sentenza che si offre in produzione, doc. 14).

Anche i Tribunali di merito vanno recependo le pronunce di cui ai massimi consessi amministrativi: recentissimamente infatti anche il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Rimini**, in accoglimento ad un ricorso con istanza cautelare presentato da questa difesa ed in un caso similare a quello che oggi ci occupa, conformemente alle massime anche in questa sede richiamate, con ordinanza cautelare del **26.08.2022**, riconosceva *"...la piena equiparabilità del*



*servizio militare ai fini di carriera senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo dovendosi disapplicare, essendo illegittima la previsione di rango regolamentare ...che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento ..."* (doc. 16).

Quanto espresso dunque dalle sentenze che si sono richiamate e quanto affermato dalle fonti normative già viste per il servizio di leva obbligatorio od il servizio civile sostitutivo, certo dovrà, giocoforza, valere anche per gli eventuali anni di successiva ferma e servizio militare: diversamente opinando infatti, non avrebbe alcuna ragione il dover considerare l'anno obbligatorio come "servizio effettivo" e gli anni successivi invece, come "servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", con evidente ed inaccettabile diversa considerazione.

Ciò detto ed argomentato, sussiste pertanto il buon diritto del ricorrente di vedersi riconosciuti 5 punti per l'intero periodo di militare svolto, ancorché non in costanza di nomina, ma comunque dopo avere conseguito il titolo abilitante per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia valide per le supplenze.

Avrà pertanto il sig. Valenti anche il diritto di vedersi riformate le graduatorie di terza fascia con la giusta collocazione in esse, sia nel profilo di assistente amministrativo, che di assistente tecnico che infine di collaboratore scolastico.

\*

### **ISTANZA**

**ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 cpc**



**Notificazione mediante pubblicazione sul sito del**  
**Ministero/Ufficio Scolastico Provinciale di Milano**

Come visto il numero delle persone che compongono le graduatorie permanenti per il personale A.T.A. ex DM 50/2021 e valide per il triennio 2021/2024 ai fini delle assunzioni a tempo determinato è cospicuo e pertanto sarebbe certo impossibile raggiungere ciascun potenziale controinteressato. Inoltre, se si aggiunge che il ricorrente, chiedendo di vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare prestato, otterrebbe di aumentare grandemente e sensibilmente la propria posizione nelle graduatorie di terza fascia a.t.a, con il conseguente corollario che egli verrebbe a precedere molti colleghi iscritti nelle stesse liste e pertanto con l'effetto che il ricorso dovrebbe essere notificato a migliaia di persone potenzialmente controinteressate.

È dunque opportuno procedere con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito del Ministero, nella apposita pagina "atti di notifica" ed altresì sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Ambito Territoriale X, onde ottenere la maggiore conoscibilità possibile della presente vertenza ed assolvere all'obbligo dell'integrazione del contraddittorio.

\*\*\*

**PERTANTO**

Il sig. Valenti Giuseppe, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

**ricorre**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del



decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- **nel merito**, previa eventuale disapplicazione del DM 50/2021 in parte qua, **accertare e dichiarare** il diritto dell'odierno ricorrente di ottenere la corretta considerazione degli anni svolti come servizio militare alla stregua di "*servizio effettivo reso nella medesima qualifica*" per la quale possiede titolo, ossia di assistente amministrativo e/o di assistente tecnico e/o di collaboratore scolastico con la conseguenza di ottenere punti 5 per l'intero periodo di servizio prestato, ossia dieci mesi, o diverso punteggio ritenuto di giustizia, e **conseguentemente il corretto riposizionamento** nelle graduatorie di terza fascia a.t.a. ex DM 50/2021 pubblicate in via definitiva il 23.08.2021, sia nel profilo di assistente tecnico, che di assistente amministrativo, che di collaboratore scolastico.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori.

\*\*\*

### Dichiarazione di valore

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, ma nulla è dovuto dall'odierno istante in forza dell'art. 9 testo unico spese di giustizia come da dichiarazione prodotta in atti.

\*\*\*

### In via istruttoria

Si produce la seguente documentazione:

All.to A: procura alle liti.



- 1) D.M. 03.03.2021 n. 50;
- 2) avviso pubblicazione graduatorie terza fascia A.T.A.;
- 2.1) graduatoria CS terza fascia A.T.A. tratta da Istituto Comprensivo Buscaglia di Cinisello Balsamo;
- 2.2) graduatoria AA terza fascia A.T.A. tratta da Istituto Comprensivo Buscaglia di Cinisello Balsamo;
- 2.3) graduatoria AT terza fascia A.T.A. tratta da Istituto Elsa Morante di Milano;
- 3) diploma di scuola secondaria superiore sig. Valenti;
- 4) foglio di congedo illimitato Aeronautica Militare;
- 5) domanda inserimento terza fascia ATA 20141;
- 6) domanda aggiornamento terza fascia ATA 2017;
- 7) scheda valutazione titoli Valenti Giuseppe tratta da Istante On Line;
- 7bis) provv.to rettifica punteggio Istituto Comprensivo Garibaldi di Milano del 02.11.2022;
- 8) contratto di supplenza CS con istituto Buscaglia di Cinisello Balsamo;
- 9) Consiglio di Stato, sentenza n. 2151/2018;
- 10) Consiglio di Stato, sentenza n. 1720/2022;
- 11) Consiglio di Stato, sentenza n. 8213/2019;
- 12) Cass. Civile, sez. lavoro, ordinanza n. 5679/2020;
- 13) Consiglio di Stato n. 3286/2022;
- 14) Consiglio di Stato n. 266/2023;
- 15) autocertificazione esenzione contributo unificato;
- 16) ordinanza cautelare Trib. Rimini del 26.08.2022.

\*\*\*

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza della difesa processuale delle controparti.

\*



Per le comunicazioni di Cancelleria, si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata davide.morri@ordineavvocatirimini.it e debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it nonché rispettivamente i numeri di fax 0541 1833662 e 0541-1642360.

\*

Con osservanza.

Rimini, lì 02.03.2023

Avv. Debora Piscaglia

Avv. Davide Morri

